

Normativa e prassi

Pc e tablet per i figli in Dad, no Irpef se rimborsa l'azienda

28 Maggio 2021

Il datore di lavoro non opererà la ritenuta d'acconto, a patto che il dipendente fornisca idonea documentazione, rilasciata dagli istituti scolastici, che attesta lo svolgimento delle lezioni a distanza



Il rimborso erogato dalla società ai propri dipendenti per le spese sostenute per l'acquisto di *pc*, *tablet* o *laptop*, al fine di consentire la frequenza della "didattica a distanza" (Dad) ai loro figli, non è soggetto a ritenuta d'acconto e non costituisce reddito imponibile per il lavoratore. Fuori dall'Irpef anche i *voucher* rilasciati per l'acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per

la Dad. Il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente trova applicazione a patto che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dalla scuola o dall'università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la Dad. Questo, in sintesi, il chiarimento dell'Agenzia delle entrate contenuto nella **risoluzione n. 37/E** del 28 maggio 2021.

L'istante è una società che, nell'ambito di un Piano *welfare* aziendale, intende riconoscere ai dipendenti un credito *welfare* a rimborso delle spese da loro sostenute per l'acquisto di *pc*, *tablet* o *laptop* da utilizzare per la frequenza della "didattica a distanza" dei loro familiari. La richiesta di rimborso da parte dei propri dipendenti, precisa la società, dovrà essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dall'istituto scolastico attestante lo svolgimento delle lezioni a distanza. Il credito potrà essere utilizzato, in alternativa, per il rilascio di un *voucher* che autorizza l'acquisto dei suddetti dispositivi informatici presso rivenditori convenzionati presenti nella piattaforma

welfare.

La società chiede se sul valore del credito *welfare* descritto dovrà operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef, come disciplinato dall'articolo 23 del Dpr n. 600/1973, per il reddito di lavoro dipendente. L'istante ritiene di no, perché reputa applicabile al caso l'articolo 51, comma 2, lettere *f*) e *f-bis*), del Tuir, secondo cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione.

L'Agenzia delle entrate è dello stesso parere. Le argomentazioni del Fisco, come di consueto, trovano fondamento nell'impianto normativo, in questo caso molto snello, perché la soluzione alloggia semplicemente nell'articolo 51, comma 2, lettere *f*) e *f-bis*), del Tuir richiamato dal contribuente stesso. La norma stabilisce, molto sinteticamente, che non concorrono alla formazione del reddito Irpef le opere e i servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai dipendenti e ai loro familiari e le somme erogate che hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, e culto, borse di studio, eccetera.

La norma ha esteso e meglio definito i suoi confini applicativi con la legge di stabilità 2016. La disposizione ora in vigore prevede che il datore di lavoro possa erogare i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi oppure rimborsare al dipendente le spese già sostenute per gli scopi previsti dall'agevolazione, a condizione che acquisisca e conservi la documentazione che attesti l'utilizzo delle somme da parte del dipendente in linea con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Non manca il riferimento agli effetti dell'emergenza sanitaria e al ricorso diffuso di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica (Dad) da parte di scuole di ogni ordine e grado e delle università. Il metodo non può prescindere, ha specificato il ministero dell'Istruzione, dall'interazione tra docenti e discenti, condizione che nella Dad si realizza attraverso sistemi e *app* interattive educative digitali.

Di conseguenza, sostiene l'Agenzia, *pc*, *laptop* e *tablet* sono strumenti necessari per partecipare alle lezioni tenute nella "classe virtuale" e per stabilire la necessaria relazione tra insegnanti e studenti. Costituiscono, pertanto, mezzi indispensabili per la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all'educazione e all'istruzione. In quanto tali, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e poi rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del Tuir).

Il regime in questione potrà essere applicato a condizione che il dipendente produca e conservi idonea documentazione rilasciata dall'istituto scolastico o dall'università che attesti lo svolgimento delle lezioni *online*.

Medesima soluzione anche nel caso in cui la piattaforma *welfare* consenta l'acquisto dei dispositivi informatici tramite *voucher*. Le condizioni sono le stesse: il lavoratore, per usufruire del regime, deve presentare la documentazione rilasciata dall'ente di istruzione che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la Dad.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/pc-e-tablet-figli-dad-no-irpef-se-rimborsa-lazienda>